



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 26 del 24 Settembre 2019

**VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI: LA L.N.D. RADDOPPIA GLI INCENTIVI
PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**

Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest'anno sono oltre un milione e mezzo: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla Lega Nazionale Dilettanti per le società di Eccellenza e Promozione che sposteranno la linea verde nella stagione 2019/2020.

Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori dei due principali campionati regionali istituito appena otto mesi fa, il cui successo ha convinto il Consiglio Direttivo LND non solo a confermarlo, ma ad ampliarne la portata: rispetto allo scorso anno saranno infatti molte di più le società a beneficiarne, estendendo i premi dalle sole vincitrici di ciascun girone alle prime tre classificate nell'apposita graduatoria, raddoppiando di fatto i fondi stanziati a tale iniziativa. (il regolamento completo è stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 agosto 2019).

Queste le linee guida fondamentali: alle società sarà assegnato un punteggio relativo all'impiego dal 1° minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta alla quota prevista dai singoli Comitati Regionali, compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (uno nato dall'1/1/2000 in poi e uno nato dall'1/1/2001 in poi). Non verranno presi in considerazione i prestiti dai professionisti, mentre saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato e le gare della post-season. Per chi svolge l'attività di settore giovanile contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi, indipendentemente se Regionale o Provinciale, scatta un bonus del 20% dei punti totalizzati. Sia in Eccellenza che in Promozione è previsto un premio di 9mila euro per le prime classificate nella speciale graduatoria, 6mila per le seconde e 3mila e 500 per le terze.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB

MIULLI FRANCESCO
LADDOMADA SIMONE

nato 12/08/2004
nato 20/11/2003

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL DISPOSITIVO EMESSO E PUBBLICATO A SEGUITO DELLA RIUNIONE DEL 16/09/2019

Il Tribunale Federale Territoriale presieduto dall'Avv. Giancarlo DE PEPPO e con la partecipazione dell'Avv. Giuseppe CONTE e dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore), quali componenti nella riunione del 16 settembre 2019 ha adottato la seguente decisione nel procedimento disciplinare 597 pfi 18-19 promosso su deferimento della Procura Federale della FIGC nel procedimento con atto del 11 luglio 2019 (prot. 605/597 pfi18-19/MS/CS/blp) nei confronti dei sottoelencati deferiti per rispondere:

Sig. MARGIOTTA Adriano socio fondatore ed all'epoca dei fatti presidente della A.S.D. Galatina 1917 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso costituito in data 3.9.2018 la società A.S.D. Galatina 1917, nonché per avere richiesto, con domanda del 12.9.2018, ed ottenuto l'affiliazione della stessa alla F.I.G.C., nonostante "la particolare contiguità al clan Coluccia", in relazione al quale le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Lecce "hanno documentato "il riconoscimento della capacità criminale del clan (n.d.r. Coluccia) ad imporsi sul territorio grazie alla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di sottomissione che ne deriva"" e, con ulteriore riferimento alla ulteriore e diversa società calcistica A.S.D. Pro Italia Galatina, "la piena "riconcducibilità", definita "lapalissiana" dagli stessi organi inquirenti, a Coluccia Luciano e a Coluccia Danilo della "Pro Italia Galatina", "gestita di fatto dai predetti Coluccia evidentemente desiderosi, attraverso la nomina di amministratori di comodo, di sfuggire alle attenzioni rivolte nei loro confronti dalle forze di polizia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia ...", ed è stato altresì accertato "come i Coluccia nella gestione della società sportiva, facessero costante uso dell'intimidazione mafiosa e dell'illegalità, sia per raccogliere i fondi necessari per la gestione della stessa società, sia per condizionare i risultati calcistici"; il tutto come acclarato dalla Prefettura di Lecce con il proprio provvedimento interdittivo prot. n. 127039 del 28.11.2018.

Sig. LISI Federico socio fondatore della A.S.D. Galatina 1917 per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso costituito in data 3.9.2018 la società A.S.D. Galatina 1917, nonché per avere richiesto, con domanda del 12.9.2018, ed ottenuto l'affiliazione della stessa alla F.I.G.C., nonostante "la particolare contiguità al clan Coluccia", in relazione al quale le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Lecce "hanno documentato "il riconoscimento della capacità criminale del clan (n.d.r. Coluccia) ad imporsi sul territorio grazie alla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di sottomissione che ne deriva"" e, con ulteriore riferimento alla ulteriore e diversa società calcistica A.S.D. Pro Italia Galatina, "la piena "riconcducibilità", definita "lapalissiana" dagli stessi organi inquirenti, a Coluccia Luciano e a Coluccia Danilo della "Pro Italia Galatina", "gestita di fatto dai predetti Coluccia evidentemente desiderosi, attraverso la nomina di amministratori di comodo, di sfuggire alle attenzioni rivolte nei loro confronti dalle forze di polizia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia ...", ed è stato altresì accertato "come i Coluccia nella gestione della società sportiva, facessero costante uso dell'intimidazione mafiosa e dell'illegalità, sia per raccogliere i fondi necessari per la gestione della stessa società, sia per condizionare i risultati calcistici"; il tutto come acclarato dalla Prefettura di Lecce con il proprio provvedimento interdittivo prot. n. 127039 del 28.11.2018.

Società GALATINA 1917 A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal sig. Adriano Margiotta, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per i comportamenti posti in essere dal sig. Federico Lisi.

FATTO

Con atto dell'11.07.2019, prot. 605/597 pfi 18-19/MS/CS/blp, trasmessa a tutti gli incolpati su elencati ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, la Procura Federale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 597pfi18-19, avente ad oggetto: "Accertamenti dei rapporti tra il clan facente capo a Coluccia Pasquale Danilo e Coluccia Luciano e la nuova società ASD Galatina 1917", vista la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa alla Procura Generale dello Sport del C.O.N.I. e notificata ai sigg.ri Adriano Margiotta e Federico Lisi, nonché alla società ASD Galatina 1917; lette le memorie inoltrate dagli incolpati; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti ed espletati atti di indagine- qui tutti richiamati, deferiva tutti i soggetti e la società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate che, per motivi di brevità, qui si intendono pedissequamente riportate.

Verificata la regolarità delle convocazioni di rito, il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione dei deferiti per l'udienza del 16 settembre 2019 alla quale comparivano l'Avv. Paolo MORMANDO per la Procura Federale e i sigg.ri MARGIOTTA Adriano e LISI Federico di persona, entrambi assistiti dall'avv. Carlo Carmine Gervasi, anch'egli presente.

Nessuno compariva per la ASD Galatina 1917, benchè ritualmente convocata.

Nel corso dell'udienza, le parti, per le comunicazioni personali, confermavano gli indirizzi indicati nelle memorie difensive dell'Avv. GERVASI, pervenute per ciascuno di essi in segreteria.

Veniva quindi sentito personalmente il sig. MARGIOTTA Adriano, il quale negava ogni addebito, riportandosi a quanto dedotto nella memoria difensiva.

Veniva di seguito sentito il sig. LISI Federico, il quale negava ogni addebito riportandosi a quanto dedotto nella memoria difensiva, fornendo ulteriori chiarimenti.

L'Avv. GERVASI rinunciava alle richieste di prove testimoniali formulate nelle memorie di entrambi i suoi assistiti, chiedendo di poter depositare documentazione relativa ai carichi pendenti relativamente ad entrambi gli assistiti.

La Procura nulla eccepiva al riguardo e quindi i suddetti documenti venivano depositati e ammessi dal Tribunale.

Prendeva quindi la parola per la Procura Federale l'Avv. Paolo MORMANDO, il quale dopo ampia discussione chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti infliggendo le seguenti sanzioni:

- sig. MARGIOTTA Adriano inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC per gli illeciti contestati;
- sig. LISI Federico inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e/o categoria della FIGC per gli illeciti contestati;
- società A.S.D. GALATINA 1917 la esclusione da tutte le competizioni agonistiche obbligatorie;

L'avv. GERVASI concludeva per il proscioglimento per entrambi, ovvero per mero scrupolo difensivo per l'accoglimento delle subordinate così come formulate nelle memorie per entrambi.

Il Tribunale Federale Territoriale si riservava di decidere in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che le risultanze in atti non siano sufficienti a condurre ad una decisione di accertata responsabilità nei confronti di entrambi i deferiti e, conseguentemente, della Società "A.S.D. Galatina 1917" per le incolpazioni loro ascritte nell'atto di deferimento per cui è giudizio.

Va innanzitutto rilevato come, dallo stesso editto di accusa della Procura sportiva, emerge che l'attività di entrambi i deferiti, riconducibile alla neo nata Società "A.S.D. Galatina 1917", abbia avuto inizio a cominciare al più dal 03/09/2018, data di costituzione di essa Società, di cui entrambi sono stati soci fondatori.

In particolare il Margiotta, successivamente, assunta la carica di Presidente e legale rappresentante pro tempore di esso sodalizio sportivo, la dismetteva di lì a breve con le dimissioni rese in data 01/10/2018, in tal modo fuoriuscendo definitivamente dai ranghi societari, mentre per il Lisi non è dato conoscere dagli atti per quanto tempo ne abbia fatto parte.

Ciò detto, le censure lusingate a carico dell'incolpato Margiotta, invero alquanto genericamente, nell'atto di deferimento, facendosi riferimento all'attività investigativa nell'ambito del Procedimento penale n. 3704/2018 D.D.A., (che ha visto protagonisti nove persone tra cui Coluccia Luciano e Coluccia Pasquale Danilo, indagate a vario titolo per i delitti di cui agli artt. 416 bis, 628 e 629 c.p., nonché per reati connessi alla frode sportiva, per aver alterato, offrendo anche somme di denaro, il risultato di alcune partite del Campionato Regionale Pugliese di calcio stagione 2015-2016, al fine di favorire la promozione alla categoria superiore dell'"A.S.D. Pro- Italia Galatina", associazione di cui all'epoca dei fatti contestati era Presidente il predetto Coluccia Luciano ed a favore della quale operava sicuramente anche il figlio di costui e membro dell'omonimo clan "Coluccia": Coluccia Pasquale Danilo; processo penale in cui entrambi i Coluccia hanno riportato condanna a grave pena detentiva in primo grado inflitta dal GUP del Tribunale di Lecce in data 07/11/2018) e, precisamente: "sono stati accertati frequenti contatti tra Coluccia Danilo Pasquale e Margiotta Adriano relativi alla gestione della squadra calcistica ed alle dinamiche connesse al tifo organizzato della società Pro -Italia Galatina", riguardano, per quel che può evincersi con certezza dai documenti prodotti, non solo lasso temporale sicuramente antecedente al 03/09/2018, data di costituzione della Società deferita, ma, per l'appunto, una compagine sociale diversa, ossia la "A.S.D- Pro - Italia Galatina", della quale il Margiotta, e, tanto meno il Lisi, pacificamente, hanno mai fatto parte.

In vero, significativamente, anche la nota dell'1/04/2019 del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecce, in atti, richiamata nel deferimento della Procura, in cui si fa riferimento a colpevoli "contatti" tra i prevenuti ed il Pasquale Danilo Coluccia, per espressa testuale menzione della Procura Federale, fa riferimento a contesti temporali assai diversi e lontani da detta data del 03/09/2018, di costituzione della "A.S.D. Galatina 1917", e pacificamente riguardano la "A.S.D. Pro-Italia Galatina".

Si legge, infatti, testualmente a pag. 7 dell'atto di accusa, quanto al Margiotta che: *"... nel corso dell'attività inquirente è stata acquisita al presente procedimento la nota dell'1/04/2019 del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecce, nella quale è dato ulteriormente apprendere che tra il 13/07/2015 ed il 05/05/2016 tra il Sig. Pasquale Danilo Coluccia ed Il Sig. Adriano Margiotta sono intercorsi n. 23 contatti telefonici nel corso dei quali <gli interlocutori dialogavano di alcuni aspetti relativi alla gestione della squadra di calcio A.S.D. Pro-Italia Galatina e precisamente, vendita dei biglietti e accrediti in occasione delle partite, organizzazione delle trasferte, problematiche sorte all'interno dei gruppi di tifoseria. Altresì, dialogavano di possibili lavori di ristrutturazione da effettuare presso lo stadio Comunale "G. Specchia", nonché dell'impostazione dal punto vista finanziario della stagione calcistica 2016/2017>".*

Allo stesso modo, nello stesso affogliato 7 dell'atto di deferimento, sempre facendo riferimento ad essa nota del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lecce dello 01/04/2019, quanto al Lisi, si apprende che: *"dal contenuto della stessa nota, inoltre, con riferimento alla posizione del sig. Federico Lisi è dato rilevare che tra lo stesso ed il Sig. Pasquale Danilo Coluccia sono intercorsi n. 2 contatti telefonici in data 28/08/2016 < nel cui contesto quest'ultimo chiedeva all'interlocutore consigli per l'acquisto di un giocatore>"*

Vero è che la Procura federale non è stata in grado di documentare con certezza alcun preciso "contatto" pericoloso tra i deferiti e i Coluccia dopo la costituzione della "A.S.D. Galatina 1917", ovvero, almeno prossimo alla fondazione della stessa, che avrebbe potuto far prendere in considerazione una qualche responsabilità degli stessi per la comune incolpazione loro ascritta.

Per altro, gli accusati nelle memorie comunicate dal loro difensore in atti, ed entrambi, con forza, nell'audizione personale, richiesta ed ottenuta nel corso dell'udienza del 16/09/2019, hanno professato la loro estraneità ad ogni addebito contestato, specificando la ragione e la natura di quei "contatti incriminati", intrattenuti con i Coluccia, in epoca diversa e remota rispetto alla loro discesa in campo in favore della neonata "A.S.D. Galatina 1917", negando recisamente di aver

intrattenuto qualsivoglia rapporto con loro inerente la stessa, a far data dalla sua costituzione e per tutto il tempo (brevissimo) per cui se ne sono occupati.

In particolare, l'Architetto Margiotta ha precisato che fu espressamente contattato dalle autorità comunali di Galatina, Sindaco in testa, affinché ricoprisse, per un brevissimo tempo, la carica di Presidente della neo costituita "A.S.D. Galatina 1917", alla nascita della quale aveva contribuito insieme ad altri cittadini tifosi promuovendo una pubblica sottoscrizione di denaro in suo favore, al sol fine di permettere alla squadra di poter espletare le pratiche burocratiche per l'iscrizione all'imminente prossimo campionato FIGC di competenza, per le quali era indispensabile avere un rappresentante legale che si interfacciasse con la Federazione.

La scelta era ricaduta sulla sua persona anche per l'attaccamento che lo stesso aveva dimostrato alla squadra salentina, redigendo un libro sulla sua storia in occasione della ricorrenza del suo centenario di nascita, per l'appunto il 1917, in cui aveva rinverdito i suoi passati splendori, risalenti all'epoca in cui aveva militato perfino nella serie C2 nazionale e che gli aveva dato particolare visibilità e lustro agli occhi dei tifosi concittadini.

Ottenuto lo scopo concordato, in data 01/10/2018 aveva prontamente dato le sue dimissioni da tale carica, interrompendo ogni rapporto con la società.

In tempi diversi e remoti, risalenti all'epoca in cui i Coluccia gestivano la "A.S.D. Pro-Italia Galatina", aveva intrattenuto, effettivamente, dei rapporti con la stessa, al sol fine di occuparsi della gestione delle trasferte dei tifosi e la vendita dei biglietti, ad essi accreditati, per partecipare a tali gare esterne, e null'altro.

Esaminando invece la posizione del Lisi, gli elementi di riscontro all'accusa contestata appaiono, per quanto sopra già anticipato, oggettivamente del tutto carenti: n. 2 soli contatti telefonici in data 28/08/2016 (in concreto dall'esame degli atti: una telefonata ed un S.M.S.)- cioè ben due anni prima dalla costituzione della società oggi deferita- nel cui contesto il Pasquale Danilo Coluccia gli chiedeva consigli per l'acquisto di un giocatore:

Lisi ha riferito al Tribunale di essere un semplice, anche se appassionato, tifoso del Galatina, anche perché suo nonno e alcuni suoi zii ne avevano vestito la maglia in passato, che in occasione della nascita della "A.S.D. Galatina 1917" si era sentito moralmente obbligato a riavvicinarsi alla squadra della sua città.

Egli ha professato la sua più assoluta lontananza dai Coluccia per qualsiasi questione inerente la squadra cittadina, ed ha precisato che in quei due contatti telefonici in cui era stato interpellato dal Coluccia, prima della nascita della Società deferita, si era limitato, a lui che glielo aveva espressamente chiesto, a consigliare l'acquisto di un calciatore che militava nel campionato spagnolo di sua conoscenza, senza che poi la cosa avesse avuto alcun seguito.

Del resto, a dimostrazione ulteriore di ogni assenza di "contiguità" tra gli incolpati ed i Coluccia per le vicende in esame, vi è che gli stessi non sono stati in alcun modo sfiorati né dal processo penale a carico di costoro e dei loro "fiancheggiatori" ai tempi della "A.S.D. Pro- Italia Galatina", né, tanto meno, dal precedente Procedimento disciplinare intentato dalla Stessa Procura Federale n. 1297/pfi 17-18 a carico di costoro, trattato da questo Tribunale assai di recente, in cui pure sono stati incolpati tutti coloro che nel periodo attenzionato di vigenza della "A.S.D. Pro Italia Galatina" svolgevano attività rilevante in favore della stessa ai sensi dell'art. 1 bis co. 5 previgente C.G.S..

Quel procedimento si è avvalso proprio degli esiti della ponderosissima attività di indagine della Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, condotta nei confronti del clan "Coluccia", nello stesso proc. Pen. 3704/2018 D.D.A., richiamato nell'atto di deferimento oggi in attenzione, consistente anche in una capillare e assai fruttuosa attività di intercettazione ambientale e telefonica a carico dei Coluccia – padre e figlio e dei loro adepti, capace di svelare i loro misfatti nella conduzione della Società "A.S.D. Pro Italia Galatina", senza però produrre alcunché a carico degli odierni deferiti, rimasti assolutamente sconosciuti allo stesso.

Inoltre si osserva che dalla Interdittiva Prefettizia in atti (avente come è noto per sua natura semplice valenza di misura preventiva fondata su fatti e vicende connotati da un valore meramente indiziario), -richiamata dalla Procura Federale a sostegno e caposaldo della formulata incolpazione a carico dei prevenuti, pur essendo datata 28/11/2018, epoca in cui Margiotta e Lisi erano pacificamente fuoriusciti dalla ASD Galatina 1917 (tant'è che è stata adottata in persona di altro

soggetto suo rappresentante - il sig. Pietro Vergine), - in aggiunta agli argomenti prima trattati e ritenuti insufficienti allo scopo, non è rinvenibile alcun elemento ulteriore che possa convincentemente giustificare una decisione di condanna a carico dei deferiti, nel termine di quella "ragionevole certezza", canonizzato dalla giurisprudenza federale sportiva, per la sussistenza di esso illecito disciplinare di cui si discetta.

Né, tanto meno, ed a voler prescindere per un attimo da quanto sopra motivatamente evidenziato, elemento decisivo a danno degli incolpati può attribuirsi alla richiamata Ordinanza del Consiglio di Stato del 04/03/2019 emessa, per quel che è dato evincere dal testo della copia presente in atti, in un giudizio di natura cautelare amministrativo (e, quindi, neppure di merito) a conferma, testuale: *"dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 82/2019, resa tra le parti, concernente l'informativa interdittiva antimafia emessa nei confronti della odierna appellante"*, per la semplice evidenza che dalla narrativa della stessa, infarcita di "OMISSIS", non è dato evincere, nè chi fosse la parte che aveva promosso quel giudizio di appello cautelare, in quanto coperta per l'appunto da "OMISSIS", nè, tanto meno, alcun riferimento al nome degli odierni incolpati.

Neppure, ancora, siffatta valenza decisiva può farsi risalire ad una sola menzionata nota del Questore di Lecce del 13/10/2018, in cui si stigmatizzerebbe l'operato dell'Architetto Margiotta in chiave colpevolizzante, atteso che di essa non vi è alcuna traccia in atti che ne permetta la valutazione effettiva, a questo Tribunale.

Per altro verso, neppure la personalità dei deferiti appare particolarmente deteriore sì come espressa negli atti di indagine degli inquirenti, atteso che dai loro certificati penali, versati in atti in sede di udienza del 16/09/2019, si è escluso che siano pregiudicati penalmente.

Si impone, pertanto, alla luce delle emergenze portate al vaglio di questo Tribunale, il proscioglimento di entrambi i deferiti e, di conseguenza, quello della Società "A.S.D. Galatina 1917" espressamente incolpata per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1 del previgente C.G.S. (oggi art. 6 co. 1 nuovo C.G.S.) per i comportamenti posti in essere dal Margiotta, nonché ex art. 4 co. 2 del previgente C.G.S. (oggi art. 6 co. 2 nuovo C.G.S.) per i comportamenti posti in essere dal Sig. Federico Lisi.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini di sinteticità e celerità previsti dall'art. 51 C.G.S. vigente, così provvede:

PROSCIOGLIE

Margiotta Adriano, Lisi Federico e la "A.S.D. Galatina 1917" da ogni incolpazione loro ascritta.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia il 16 Settembre 2019.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/9/2019.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci